

undefined

Nel test di commercialità anche gli accantonamenti

Speciale Telefisco



Per le attività del Terzo settore vale il costo pieno quando l'onere è certo

**Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio**

Enti del Terzo settore: gli accantonamenti concorrono al calcolo dei "costi effettivi", ma solo se l'onere è certo. A chiarirlo è l'agenzia delle Entrate in occasione di Speciale Telefisco del 24 settembre, in risposta a un quesito sul test di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore (articolo 79, commi 2 e 2-bis Codice del Terzo settore).

In particolare, ai fini del test, secondo l'amministrazione finanziaria rilevano anche gli accantonamenti relativi a costi già certi nell'esistenza e oggettivamente determinabili nell'ammontare, ancorché a manifestazione finanziaria differita. È il caso, ad esempio, delle quote maturate per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente.

Nel rispondere al quesito, l'amministrazione finanziaria si sofferma anzitutto sulla struttura del test dell'articolo 79 del Codice del Terzo set-

tore e sulle precisazioni già fornite con la circolare 1/E del 2026.

Per stabilire la natura non commerciale delle attività di interesse generale, infatti, gli enti del Terzo settore sono chiamati a confrontare i corrispettivi percepiti con i costi effettivamente sostenuti per il loro svolgimento. Con la conseguenza che l'attività si qualifica come non commerciale se svolta a titolo gratuito o se i corrispettivi non superano i costi effettivi (comma 2), fermo restando il margine di tolleranza del 6% ammesso per non più di tre periodi d'imposta consecutivi (comma 2-bis). Un calcolo nel quale, come precisato dall'agenzia delle Entrate, rilevano non soltanto i costi direttamente riferibili all'attività di interesse generale ma anche quelli indiretti e generali ad essa imputabili, compresi i costi finanziari e tributari. Una nozione più ampia rispetto a quella dei soli costi di diretta imputazione, utilizzata invece dall'articolo 143, comma 1 del Tuir. E proprio su queste basi che l'amministrazione finanziaria affronta il tema degli accantonamenti. La stessa circolare infatti aveva già avuto modo di precisare, ad esempio, che concorrono al calcolo dei costi ef-

fettivi anche gli ammortamenti di beni strumentali, purché imputati secondo i principi contabili applicabili all'ente e sulla base di criteri stabili nel tempo. In linea con questa impostazione, e alle medesime condizioni di imputazione secondo i principi contabili, correttamente l'agenzia delle Entrate ammette la possibilità di far concorrere ai fini del test anche gli accantonamenti che rappresentano quote di costi certi nell'esistenza e oggettivamente determinabili nell'ammontare, ancorché caratterizzati da una manifestazione finanziaria futura, purché riferiti all'attività di interesse generale. È proprio la natura dell'onere sottostante all'accantonamento a segnare il confine condivisibilmente tracciato dall'agenzia delle Entrate. Restano fuori dal calcolo gli stanziamenti destinati a coprire passività meramente potenziali o probabili, il cui ammontare sia determinato in via prudenziale e non oggettiva. È il caso dei fondi rischi generici e degli accantonamenti per oneri futuri non certi alla chiusura dell'esercizio. Per tali componenti, infatti, anche se imputati secondo i principi contabili, l'importo è frutto di una stima.

Una conclusione, quella a cui giunge l'agenzia delle Entrate, che del resto risulta coerente con l'impianto del test, che guarda al costo effettivamente sostenuto per l'attività. Diversamente, gli enti del Terzo settore che sostengono oneri certi nell'esistenza e nell'ammontare, ma a manifestazione finanziaria differita, sconterebbero un trattamento meno favorevole rispetto a quelli che sostengono i medesimi oneri con pagamento immediato.



La risposta dell'Agenzia evita agli enti una penalizzazione per oneri a manifestazione differita

© RIPRODUZIONE RISERVATA